



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08 GENNAIO 2013
PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

D.G.C. N. 2 DEL 08.01.2013

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI DI CUI ALLA D.C.C. N. 76 DEL 20.11.2012. DETERMINAZIONE CRITERI SPECIFICI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI AGLI ARTT. 7), 8) E 9)

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, LUSSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, BORRELLI MASSIMO, CONTERNO BIAGIO, FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Socioscolastica Culturale su impulso dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

Premesso:

- che con Deliberazione C.C. n. 76 del 20.11.2012 è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'attivazione di interventi di sostegno economico non continuativo a favore di persone singole e nuclei familiari";

- che, ai sensi del citato *Regolamento*, sono state individuate e introdotte le seguenti tipologie di intervento ed erogazione di benefici economici finalizzati a fronteggiare le situazioni di disagio economico, lavorativo o abitativo:

- tirocini formativi e di orientamento con erogazione di borse lavoro (art. 7);
- interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa (art. 8);
- interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare (art. 9);
- contributi economici a titolo di anticipazione e prestito (art. 10);
- contributi economici una tantum a carattere eccezionale (art.11);

- che, per quanto concerne gli interventi di cui agli artt. 7), 8), 9) e 10) il suindicato Regolamento demanda alla Giunta Comunale la determinazione periodica dei requisiti reddituali di accesso ai benefici economici e la definizione delle modalità di erogazione degli stessi.

Dato atto che, sulla base delle richieste pervenute alla Ripartizione Socioscolastica da parte di persone singole e famiglie in difficoltà, e sulla base dei confronti attivati con le Associazioni di volontariato attive a livello locale, risulta prioritaria la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione dei contributi di cui agli artt. 7), 8) e 9) del suindicato regolamento, ovvero la regolamentazione di quegli interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza lavorativa, abitativa e di povertà alimentare.

Visti i Disciplinari predisposti dalla Ripartizione Socioscolastica per la determinazione dei criteri di accesso e delle modalità di attivazione e/o erogazione di: Tirocini formativi e di orientamento al lavoro, interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa, interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare, di cui rispettivamente agli art. 7), 8 e 9) del suindicato Regolamento Comunale, che vengono allegati alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di approvare gli allegati Disciplinari e di dare mandato alla Dirigente della Ripartizione Socioscolastica di adottare, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, i provvedimenti necessari alla attivazione e/o erogazione degli interventi previsti dagli stessi.

Preso atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione rilasciato in data 31.12.2012, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Socioscolastica Culturale: FAVOREVOLE Firmato Dott.ssa Marinella MASINI.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione rilasciato in data 07.01.2013, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Dott. Gerardo ROBALDO.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato dal suddetto Responsabile del Servizio Finanziario il Visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati Disciplinari per la determinazione dei criteri specifici e delle modalità per:

- l'attivazione di *"Tirocini formativi e di orientamento al lavoro"* (allegato 1);
- l'erogazione di *"Contributi a favore di persone singole e nuclei familiari in condizione di Emergenza abitativa"* (allegato 2);
- l'erogazione di *"Contributi e l'attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare"* (allegato 3);

di cui rispettivamente agli artt. 7, 8 e 9 del *“Regolamento comunale per l'attivazione di interventi di sostegno economico non continuativo a favore di persone singole e nuclei familiari”*, approvato con D.C.C. n. 76 del 20.11.2012.

2. Di dare mandato alla Dirigente della Ripartizione Socioscolastica di adottare, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, i provvedimenti necessari alla attivazione e/o erogazione degli interventi previsti dagli allegati Disciplinari, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

./i. seguono allegati

DISCIPLINARE

per la determinazione dei criteri specifici e delle modalità di attivazione di "Tirocini formativi e di orientamento al lavoro", di cui all'art. 7 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI, approvato con D.C.C. n.76 del 20.11.2012.

Art.1 - Finalità

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità operative per l'attivazione di "Tirocini formativi e di orientamento al lavoro" con eventuale erogazione di borse lavoro di cui all'art. 7 del "Regolamento comunale per l'attivazione di interventi di sostegno economico a favore di singoli e nuclei familiari", istituiti dal Comune di Bra con finalità formative e di inserimento/reinserimento lavorativo di cui agli artt. 38 e 40 della L.R. 34/2008 e di cui alla D.G.R. n. 100-12934 del 21.12.2009.

L'attivazione di "Tirocini formativi e di orientamento al lavoro" è finalizzata ad offrire una risposta operativa ai cittadini bradesi che si trovano in condizioni di emergenza o precarietà lavorativa e conseguentemente economica.

Art. 2 - Oggetto

i Tirocini che verranno attivati rientrano nelle fattispecie non rivolte specificatamente a neodiplomati, neolaureati e studenti in fase curriculare definite dalla normativa e prassi pro-tempore vigente (attualmente costituite dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011 e dalla Nota esplicativa della Direzione Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte del 30.11.2011), che indicano come tali i:

- tirocini con finalità di reinserimento/inserimento al lavoro rivolti a lavori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità
- tirocini rivolti a persone disabili ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- tirocini rivolti a persone svantaggiate ai sensi del comma 1, art. 4 della Legge 381/1991 (minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in trattamento psichiatrico, etc).

I Tirocini formativi e di orientamento al lavoro, come espressamente previsto dalla normativa vigente, non costituiscono un rapporto di lavoro tra datori di lavoro pubblici e/o privati ed i beneficiari, ma si configurano come opportunità per acquisire competenze, abilità e per orientarsi attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro.

L'attivazione di Tirocini non rappresenta comunque in alcun modo una garanzia di continuità o stabilità lavorativa futura in quanto tale eventualità potrà realizzarsi solo ed esclusivamente a seguito della disponibilità delle imprese coinvolte.

Art. 3 - Destinatari

Possono presentare domanda di attivazione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro con erogazione di borsa lavoro le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- avere la propria residenza nel Comune di Bra;
- in possesso della cittadinanza italiana ovvero per gli stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
- in una delle seguenti condizioni lavorative: inoccupati/ disoccupati/ cessazione attività autonoma;
- con reddito ISEE non superiore a € 10.000,00.

Art. 4 - Motivi di esclusione

Non possono presentare domanda i singoli e i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti:

- titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9;
- titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località.
- in possesso di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc (pari o superiore a 21 cavalli fiscali) o di un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 250 cc immatricolati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di intervento al Comune di Bra;
- in possesso di camper, natanti o imbarcazioni da diporto.

Costituirà altresì causa ostativa all'ottenimento dell'intervento da parte del Comune di Bra il condurre uno stile di vita non adeguato alle proprie possibilità economiche quale ad esempio la contrazione di mutui o finanziamenti di qualsivoglia natura per l'acquisto di beni non essenziali.

Art. 5 – Attivazione e luogo di svolgimento dei Tirocini

Nell'attivazione delle tipologie di Tirocini di cui all'art. 2) il Comune di Bra potrà svolgere il seguente ruolo:

- o di *Soggetto promotore* del tirocinio presso enti terzi: Associazioni/Enti convenzionati con il Comune di Bra; Aziende private (commerciali, artigianali, industriali, agricole, di servizi, etc); altri Enti Pubblici del territorio), con eventuale erogazione di borsa lavoro a favore dei beneficiari del tirocinio;
- o di *Soggetto ospitante* presso le proprie strutture di tirocini attivati da soggetti terzi (Centro per l'Impiego; ASL; altri soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione alla gestione di servizi per il lavoro), con eventuale erogazione di borsa lavoro a favore dei beneficiari del tirocinio.

Art. 6 – Durata

La durata dei tirocini formativi e di orientamento al lavoro è di tre mesi, rinnovabili per altri tre mesi su valutazione della Commissione tecnica che verrà costituita nell'ambito della Ripartizione Socioscolastica in base agli elementi del percorso formativo svolto nel primo trimestre e compatibilmente con le risorse disponibili e la disponibilità dell'Ente/Azienda ospitante.

Al termine della durata massima di sei mesi il tirocinio lavorativo attivato dal Comune di Bra è da considerarsi concluso senza possibilità di riattivazione presso altro Ente/Azienda per i successivi 2 anni e comunque sino ad esaurimento della graduatoria (cfr. Art.10)

Il Tirocinio può essere sospeso/interrotto d'ufficio per serie e documentate motivazioni (ad esempio il mancato rispetto delle regola definite dal patto collaborativo e/o dalla convenzione di tirocinio) ovvero per richiesta motivata dell'Ente/Azienda ospitante.

Il tirocinio può altresì essere interrotto su richiesta dello stesso soggetto beneficiario. In caso di interruzione senza giusta motivazione, non saranno prese in considerazione richieste di attivazione di tirocini pervenute dallo stesso soggetto se non siano trascorsi almeno due anni dalla prima interruzione.

In caso di interruzione del tirocinio dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dal beneficiario (ad es. cessazione di attività dell'impresa ospitante, problemi di salute, etc) quest'ultimo potrà essere coinvolto in un nuovo tirocinio.

Art. 7 – Incentivi economici

I tirocini formativi attivati potranno prevedere la corresponsione di un borsa lavoro determinata su un importo massimo pari a € 530,00 mensili per un impegno a tempo pieno (al netto della ritenuta d'acconto e degli oneri IRAP) a favore del beneficiario che potrà essere rideterminato in proporzione all'effettivo monte ore. Oltre al suindicato incentivo non è prevista l'erogazione di qualsiasi altro emolumento (ad. Es assegni familiari, rimborsi spese per il raggiungimento del luogo di lavoro,).

In caso di interruzione del tirocinio da parte del soggetto interessato nel corso della prima settimana non verrà corrisposto alcun emolumento.

L'incentivo mensile rimarrà invariato per assenze giustificate per un massimo di n. 2 giorni al mese. Ulteriori giornate di assenza comporteranno una riduzione in misura proporzionale all'incentivo mensile.

In caso di tirocinio attivato a favore di soggetto debitore o moroso nei confronti del Comune di Bra e/o dell'Agenzia Territoriale per la casa, la borsa lavoro potrà essere scomputata dall'ammontare del debito pregresso o di parti di questo.

E' prevista la copertura INAIL e la polizza R.C. a carico del Comune di Bra.

Art. 8 – Tutoraggio

Ogni beneficiario inserito in tirocinio avrà un tutor di riferimento per lo sviluppo/controllo del progetto di inserimento lavorativo e per i rapporti con l'Ente/Azienda ospitante.

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei tirocini hanno l'obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con l'Azienda ospitante e dovrà fare riferimento al proprio tutor per eventuali problemi e/o necessità.

Art. 10 – Modalità di accesso al servizio

La domanda di accesso al servizio dovrà essere inoltrata alla Amministrazione Comunale tramite la Ripartizione Socioscolastica sulla base di apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Servizio Politiche Attive del Lavoro del Comune di Bra.

I tirocini saranno attivati su richiesta ed in base ad una apposita graduatoria che verrà definita trimestralmente (entro il 20 febbraio; il 20 aprile; il 20 giugno; il 20 settembre; il 20 novembre) sulla base delle seguenti fasi procedurali:

- a) Ammissione a colloquio con gli operatori del Servizio Politiche Attive del Lavoro del Comune di Bra

Il Colloqui si terranno di norma con cadenza settimanale in giorni ed orari stabiliti.

- b) Colloquio – Domanda e scheda di valutazione

Durante il colloquio le persone interessate saranno invitate, in collaborazione con gli operatori incaricati, a compilare una scheda contenente: i dati anagrafici, le esperienze lavorative pregresse, la valutazione delle competenze.

- c) Assegnazione punteggi

La richiesta di attivazione di tirocinio verrà valutata da una apposita Commissione tecnica, composta dal Dirigente e da due funzionari della Ripartizione Socioscolastica, che si riunirà con scadenze periodiche per la valutazione delle richieste ed attribuirà alle stesse un punteggio in base ad elementi predefiniti che, per l'anno 2013 vengono indicati nel seguente prospetto:

Indicatori	Punteggio
Età anagrafica	
18-28 anni	1
29-50 anni	3
Oltre 50	2
Periodo di disoccupazione o cessazione attività autonoma (cfr art. 2)	
Da 0 a 12 mesi	2
Da 12 mesi e un giorno a 24 mesi	3
Oltre i 24 mesi	1
Carico familiare	
Figli minorenni a carico	2 punti per ognuno
Persone non autosufficienti a carico	3 punti per ognuno
Nucleo monoparentale	3
Richiedente disabile ex L. 68/1999	3
Reddito familiare ISEE	
Da 0 a € 2.500	4
Da € 2.501 a € 5.000	3

Da € 5.001 a € 7.500	2
Da € 7.501 a € 10.000	1
Altri elementi di valutazione	
Abitazione in locazione a libero mercato	3
Ospitalità temporanea presso amici e/o parenti	2
Abitazione Edilizia residenziale Pubblica	1
Presenza in carico Servizi Socio Sanitari	1
Colloquio motivazionale	Da 1 a 5

A parità di punteggio, le graduatorie saranno determinate secondo l'ordine crescente del valore ISEE: verrà data precedenza a valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il maggiore carico familiare e successivamente l'età anagrafica, dando priorità all'anzianità maggiore.

d) **Aggiornamento graduatoria**

La graduatoria verrà aggiornata con cadenza trimestrale con l'inserimento delle nuove domande. Alle persone già inserite nella graduatoria precedente e che non hanno usufruito della attivazione di tirocini, nel caso in cui non siano mutate le loro condizioni socio-economiche e/o di carico familiare, etc, verrà assegnato 1 Punto aggiuntivo.

Nel caso in cui fossero mutate le condizioni in base alle quali era stato assegnato il punteggio nella graduatoria precedente, il beneficiario potrà inoltrare la documentazione relativa alla sua nuova condizione e si procederà, oltre ad assegnare 1 punto aggiuntivo, al ricalcolo del punteggio.

e) **Attivazione tirocini**

L'inserimento in graduatoria non attribuisce automaticamente un diritto, né l'automatica attivazione del tirocinio in quanto dovrà essere valutata la presenza di alcuni fattori determinanti tra cui: il reperimento di aziende disponibili; il bilancio di competenze ovvero l'adeguatezza dei requisiti delle persone inserite in graduatoria alle esigenze operative delle Aziende ospitanti. Pertanto, la suindicata graduatoria potrà essere anche utilizzata a scavalco.

Nei casi in cui non sia possibile attivare tirocini a causa del verificarsi di uno o più dei fattori indicati alla precedente lettera e), si potrà valutare la corresponsione di incentivi economici, comunque di importo non superiore al limite massimo indicato all'art. 5), previo il coinvolgimento dei beneficiari in attività di volontariato civico presso Associazioni convenzionate con il Comune di Bra.

Art.11 – Criteri di attivazione dei tirocini

- a) I beneficiari di tirocini attivati nell'ambito del presente Regolamento potranno essere inseriti in nuovi tirocini esclusivamente dopo 24 mesi dal termine del precedente;
- b) Non potranno essere attivati tirocini a favore di soggetti che abbiano svolto cantieri di lavoro presso il Comune di Bra prima che siano trascorsi 24 mesi dal termine del cantiere di lavoro;
- c) All'interno del medesimo nucleo familiare potrà essere attivato un solo tirocinio nell'arco temporale di 12 mesi dalla conclusione del tirocinio.
- d) Non potranno presentare domanda nel corso di tutto l'anno 2013 i soggetti beneficiari di tirocini attivati dal Comune di Bra nel corso dell'anno 2012.

Art. 12 – Rapporti con le Aziende

Il reperimento delle aziende disponibili alla attivazione di tirocini sarà effettuato dal Comune di Bra anche in collaborazione con la rete istituzionale territoriale: Centro per l'impiego; Associazioni di categoria, Consulta Comunale del lavoro.

Art. 13 – Verifiche e controlli

Il Comune di Bra potrà disporre interventi di verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dagli interessati o direttamente o tramite la Guardia di Finanza. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci si procederà alla sospensione del tirocinio, al recupero di quanto indebitamente percepito e alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 14 - Disponibilità finanziaria

L'erogazione dei contributi verrà gestita dalla Ripartizione Socioscolastica secondo il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

DISCIPLINARE

per la determinazione dei criteri specifici e delle modalità per l'erogazione di "Contributi a favore di persone singole e nuclei familiari in condizione di Emergenza abitativa", di cui all'art. 8 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI approvato con D.C.C. n. 76 del 20.11.2012

Art.1 – Finalità

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità operative per l'erogazione di contributi a favore di cittadini in condizione di emergenza abitativa nell'ambito dei servizi attivati dal Comune di Bra, di cui all'art. 8 del "Regolamento comunale per l'attivazione di interventi di sostegno economico a favore di singoli e nuclei familiari". Tali interventi sono finalizzati al superamento di una contingente condizione di emergenza abitativa e non si configurano come interventi di intermediazione immobiliare.

Art. 2 – Destinatari

1) Possono presentare domanda per l'erogazione di contributi per l'emergenza abitativa le persone singole e/o i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

a) trovarsi in una delle seguenti condizioni di emergenza abitativa:

- residenza in un alloggio in locazione soggetto ad ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell'alloggio la sistemazione alternativa e temporanea del conduttore;
- essere destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale sia intervenuta la convalida ma non ci sia ancora stata l'esecuzione ovvero avvio di procedura esecutiva di sfratto per morosità ovvero l'esecuzione dello sfratto stesso;
- essere destinatari di altri provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio: per comodato giunto a scadenza; per separazione esclusivamente a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio coniugale; o per esecuzione immobiliare o perdita della proprietà dell'alloggio in seguito a procedura concorsuale.

b) aver compiuto la maggiore età;

c) avere la residenza nel Comune di Bra;

d) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero per gli stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;

e) con reddito ISEE non superiore a € 10.000,00.

2) Non possono presentare domanda i singoli e i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti:

- a) titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località in Italia o all'estero;

- b) in possesso di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc (pari o superiore a 21 cavalli fiscali) o di un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 250 cc immatricolati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di intervento al Comune di Bra;

- c) in possesso di camper, natanti o imbarcazioni da diporto;

- d) assegnatario di alloggi di Edilizia Sociale (ex Edilizia Residenziale Pubblica).

Costituirà altresì causa ostativa all'ottenimento dell'intervento da parte del Comune di Bra il condurre uno stile di vita non adeguato alle proprie possibilità economiche quale ad esempio la contrazione di mutui o finanziamenti di qualsivoglia natura per l'acquisto di beni non essenziali.

Art. 3 – Modalità di intervento

1) Le tipologie di intervento attivabili dal Comune di Bra sono le seguenti:

- erogazione di un contributo economico una tantum, sino ad un massimo di € 2.000,00, a favore di un locatore che si impegni a sospendere per almeno un anno una procedura di sfratto già avviata ;
- erogazione di un contributo economico una tantum, sino ad un massimo di € di 500,00, e di una quota del canone di locazione, sino ad un massimo di € 2.000,00, a favore di un locatore che si renda disponibile a locare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare che si trovi in una delle condizioni di emergenza abitativa di cui all'art. 1);
- anticipazione di mensilità del canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale, sino ad un massimo di € 1.500,00 a favore di un locatore che si renda disponibile ad affittare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare che si trovi in una delle condizioni di emergenza abitativa di cui all'art. 1). Tale intervento è da intendersi in termini di deposito cauzionale e dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale al termine del periodo di validità del contratto di locazione al netto di eventuali rivalse del proprietario nei confronti del conduttore per danni, etc. arrecati all'abitazione locata;
- attivazione di un fondo di garanzia e/o fidejussione a favore di un locatore che si renda disponibile a locare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare che si trovi in una delle condizioni di emergenza abitativa di cui all'art. 1). L'attivazione di una specifica polizza fidejussoria bancaria o l'istituzione di un apposito fondo di garanzia potrà coprire al massimo n. 6 (sei) mensilità del canone e comunque una somma massima non superiore ad € 3.000,00, a seguito dell'avvenuta esecuzione di sfratto per morosità del conduttore verificatasi nell'arco di durata del rapporto contrattuale. Gli oneri relativi alla attivazione della polizza fidejussoria saranno completamente a carico del Comune di Bra;
- erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto a favore di un locatario che si renda disponibile a locare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare che si trovi in una delle condizioni di emergenza abitativa di cui all'art. 1 e che, a tal fine, debba realizzare piccoli interventi di manutenzione ordinaria all'unità abitativa destinata alla locazione, già risultante agibile ai sensi della normativa vigente. Tale contributo non potrà essere superiore ad € 5.000,00 e, a seguito di tale erogazione, il proprietario si impegna a non attivare eventuali procedure di sfratto per almeno tre anni e a concedere l'abitazione al locatore a titolo gratuito per un anno.
- attivazione di specifici accordi con Associazioni di volontariato per la realizzazione di soluzioni abitative temporanee;
- attivazione di ulteriori soluzioni abitative di tipo temporaneo e provvisorio presso affittacamere, pensioni, Comunità di pronta accoglienza, etc.;

2) I proprietari degli immobili cui potranno essere concessi i contributi di cui al precedente comma 1) non devono essere legati con il conduttore contraente da vincoli di parentela diretta di I e II grado, come definiti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

3) I contributi di cui al precedente comma 1) si intendono esclusivamente rivolti a proprietari e/o inquilini di immobili ubicati nel Comune di Bra di proprietà privata e non soggetti alla generale disciplina degli alloggi di Edilizia Sociale (ex Edilizia Residenziale Pubblica).

Art. 4 – Modalità di accesso al servizio

La domanda di accesso al servizio dovrà essere inoltrata alla Amministrazione Comunale tramite la Ripartizione Socioscolastica sulla base di apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali/Casa del Comune di Bra.

I contributi saranno erogati sulla base delle seguenti fasi procedurali:

- a) Valutazione della richiesta.

Per determinare la tipologia di intervento, tra quelle individuate a titolo esemplificativo ma non esaustivo al precedente art.3) e l'ammontare del contributo da erogare per i singoli casi, fermo restando i limiti massimi di cui al medesimo art., una apposita Commissione tecnica, composta dal Dirigente e da due funzionari della Ripartizione Socioscolastica, valuterà i seguenti fattori: il livello di criticità del disagio abitativo; la sussistenza di prospettive di recupero della capacità reddituale del singolo o del nucleo familiare richiedente in relazione al soddisfacimento, per il futuro, degli impegni assunti con l'eventuale stipula di un

contratto di locazione; la composizione del nucleo familiare; la situazione economica e reddituale del richiedente singolo o del nucleo familiare con particolare riferimento e riduzioni del reddito familiare dovuta a perdita o riduzione del lavoro, malattia, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare; la situazione debitoria e la storia abitativa del richiedente singolo o del nucleo familiare; l'eventuale presa in carico del richiedente singolo o del nucleo familiare da parte dei Servizi Socio Sanitari; l'eventuale coinvolgimento attivo da parte di Associazioni di tipo caritatevole e/o di volontariato a favore del singolo o del nucleo familiare; l'eventuale disponibilità da parte dei proprietari alla assunzione di specifici impegni di sospensione delle procedure di sfratto.

b) Individuazione e attivazione dell'intervento.

A seconda della tipologia di intervento attivato, i beneficiari saranno invitati a sottoscrivere specifici accordi che contengano espressamente l'accettazione da parte dei proprietari dell'immobile alla stipula di nuovi contratti, alla prosecuzione di contratti in essere con sospensione per un determinato lasso di tempo di eventuali procedure di sfratto, all'eventuale rinegoziazione del canone di locazione o alla sua trasformazione in contratto a canone concordato ex L. 431/1998. I possibili interventi delineati all'art.3) non sono tra loro cumulabili. La Commissione tecnica, sulla base della valutazione di cui al precedente comma a), provvederà ad individuare e ad attivare l'intervento più adeguato al superamento della condizione di emergenza abitativa.

c) I beneficiari degli interventi attivati ai sensi del presente disciplinare non potranno richiedere ulteriori interventi a sostegno di situazioni di emergenza abitativa se non trascorsi 24 mesi dall'erogazione del precedente contributo.

Art. 5 – Partecipazione a progetti promossi da soggetti terzi

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del Presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà partecipare a progetti promossi e realizzati da soggetti terzi, quali Fondazioni Bancarie, Enti caritativi, etc. che potranno prevedere nell'ambito delle situazioni di emergenza abitativa tipologie di destinatari e modalità di intervento differenti da quanto previsto dal presente disciplinare.

Art. 6 – Verifiche e controlli

Il Comune di Bra potrà disporre interventi di verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dagli interessati o direttamente o tramite la Guardia di Finanza. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci si procederà alla sospensione dell'intervento, al recupero di quanto indebitamente percepito e alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Disponibilità finanziaria

L'erogazione dei contributi verrà gestita dalla Ripartizione Socioscolastica secondo il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

DISCIPLINARE

per la determinazione dei criteri specifici e delle modalità per l'erogazione di "Contributi e per l'attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare" a favore di persone singole e nuclei familiari, di cui all'art. 9 del REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI, approvato con D.C.C. n. 76 del 20.11.2012.

Art.1 – Finalità

Il presente documento disciplina i criteri e le modalità operative per l'erogazione di contributi e l'attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare a favore di persone singole e nuclei familiari nell'ambito dei servizi attivati dal Comune di Bra, di cui all'art. 9 del "Regolamento comunale per l'attivazione di interventi di sostegno economico a favore di singoli e nuclei familiari".

Art. 2 – Destinatari

Possono presentare domanda per l'erogazione di contributi e l'attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare le persone singole e/o i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) avere la residenza nel Comune di Bra;
- c) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero per gli stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
- d) con reddito ISEE non superiore a € 5.000,00.

Art. 3 - Criteri di esclusione

1) Non possono presentare domanda i singoli e i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti:

- a) titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località in Italia o all'estero;
- b) in possesso di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc (pari o superiore a 21 cavalli fiscali) o di un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 250 cc immatricolati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di intervento al Comune di Bra;
- c) in possesso di camper, natanti o imbarcazioni da diporto.

2) Non possono presentare domanda i singoli ed i nuclei familiari che usufruiscono o hanno usufruito negli ultimi sei mesi di supporti finalizzati a fronteggiare situazioni di povertà alimentare attivati da Associazioni di volontariato e/o Enti caritativi.

3) Non possono altresì presentare domanda i singoli ed i nuclei familiari che usufruiscono o hanno usufruito negli ultimi sei mesi di interventi di assistenza economica da parte dei Servizi Socio Sanitari.

4) Costituirà altresì causa ostativa all'ottenimento dell'intervento da parte del Comune di Bra il condurre uno stile di vita non adeguato alle proprie possibilità economiche quale ad esempio la contrazione di mutui o finanziamenti di qualsivoglia natura per l'acquisto di beni non essenziali.

Art. 4 – Modalità di intervento

1) L'intervento si concretizzerà tramite l'erogazione di un contributo economico una tantum definito "Buono spesa", utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Il "Buono spesa" non potrà superare l'ammontare di € 200,00 (nella forma di singoli buoni spesa di importo inferiore) a favore di ciascun beneficiario nel corso di un anno solare. Non potrà essere erogato più di un contributo nel corso di un anno solare a favore di un medesimo beneficiario. Ogni

nucleo familiare potrà concorrere alla assegnazione dei contributi presentando una sola domanda, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all'accesso ai contributi. I beneficiari di tale tipologia di intervento verranno individuate in base alle modalità definite nel successivo art. 5.

2) Le tipologie di intervento attivabili dal Comune di Bra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere le seguenti:

a) attivazione di specifici accordi con gli esercizi commerciali presenti sul territorio e/o con le relative Associazioni di categoria;

b) attivazione di specifici accordi con le Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;

c) attivazioni di specifici progetti con soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio comunale.

Art. 5 – Erogazione di “buoni spesa” . Modalità di accesso al servizio

La domanda di accesso al servizio dovrà essere inoltrata alla Amministrazione Comunale tramite la Ripartizione Socioscolastica sulla base di apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bra.

I beneficiari saranno individuati in base ad una apposita graduatoria che verrà definita trimestralmente sulla base delle seguenti fasi procedurali:

a) Acquisizione delle domande da parte della Ripartizione Socioscolastica entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

b) Assegnazione punteggi e definizione graduatoria. Le domande pervenute verranno esaminate da una apposita Commissione tecnica, composta dal Dirigente e da due funzionari della Ripartizione Socioscolastica, che attribuirà alle stesse un punteggio in base ad elementi predefiniti che, per l'anno 2013 vengono indicati nel seguente prospetto:

Indicatori	Punteggio
Carico familiare	
Figli minorenni a carico	2 punti per ognuno
Persone non autosufficienti/disabili/invalidi civili a carico	3 punti per ognuno
Richiedente nucleo monoparentale	3
Richiedente nucleo mononucleare composto da pensionato	3
Reddito familiare ISEE	
Da 0 a € 1.250	8
Da € 1.251 a € 2.500	6
Da € 2.501 a € 3.750	4
Da € 3.751 a € 5.000	2
Altri elementi di valutazione	
Abitazione in locazione con esclusione edilizia residenziale pubblica	3
Presenza in carico da parte dei Servizi Socio Sanitari con esclusione di erogazione di benefici economici	1

c) A parità di punteggio, le graduatorie saranno determinate secondo l'ordine crescente del valore ISEE: verrà data precedenza a valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il maggiore carico familiare. L'assegnazione dei “Buoni Spesa” verrà effettuata seguendo l'ordine della graduatoria sino all'esaurimento dello stanziamento a disposizione.

d) La graduatoria verrà aggiornata con cadenza trimestrale con l'inserimento delle nuove domande. Le domande già presentate che non abbiamo avuto come esito l'assegnazione del “buono spesa” rimarranno valide sino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

e) A prescindere dall'inserimento in graduatoria, i “buoni spesa” non verranno erogati nei casi di trasferimento della residenza in altro Comune.

Art. 6 – Verifiche e controlli

Il Comune di Bra potrà disporre interventi di verifica e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dagli interessati o direttamente o tramite la Guardia di Finanza. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci si procederà alla sospensione dell'intervento, al recupero di quanto indebitamente percepito e alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Disponibilità finanziaria

L'erogazione dei contributi verrà gestito dalla Ripartizione Socioscolastica secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT.SSA BRUNA SIBILLE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

BRA, li 11.01.2013




IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 11.01.2013, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal 12.01.2013 al 26.01.2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li 11.01.2013



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 12.01.2013 al 26.01.2013 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

